

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

**che modifica la decisione 2003/804/CE per quanto concerne l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano**

[notificata con il numero C(2004) 2613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

la salute animale, poiché queste partite non sono destinate all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione in acque comunitarie.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

(3) I requisiti previsti dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi<sup>(3)</sup>, e dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca<sup>(4)</sup>, forniscono un adeguato livello di protezione per quanto riguarda i molluschi vivi condizionati in imballaggi di dimensioni adeguate alla vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore, a condizione che i molluschi non entrino in contatto con le acque comunitarie. Non è dunque necessaria un'ulteriore certificazione veterinaria al riguardo.

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano<sup>(2)</sup>, stabilisce le condizioni specifiche di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di molluschi vivi in provenienza dai paesi terzi.

(4) Occorre inoltre tener conto della possibilità che le importazioni di molluschi vivi che non sarebbero pienamente conformi ai requisiti previsti dall'articolo 3 della decisione 2003/804/CE nel caso in cui i molluschi fossero destinati alla trasformazione, possano essere incanalate verso centri d'importazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2003/804/CE e condizionate in imballaggi di dimensioni adeguate per la vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore. In tali situazioni, i molluschi importati non entreranno in contatto diretto con le acque naturali della Comunità.

(2) Occorre tener conto del fatto che le importazioni di piccoli quantitativi di molluschi — spesso prodotti pregiati — direttamente per la vendita al dettaglio a supermercati o ristoranti rappresentano un rischio limitato per

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/319/CE (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 73).

<sup>(3)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

<sup>(4)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

- (5) I molluschi bivalvi vivi destinati all'allevamento e alla produzione devono essere trattati come animali acquatici vivi, ma quelli destinati al consumo umano diretto possono essere anche considerati prodotti, a parte il fatto che vengono trasportati vivi per salvaguardarne la freschezza. Tuttavia, per quanto riguarda i controlli veterinari, tutti i molluschi bivalvi vivi devono essere esaminati presso strutture riconosciute per il trattamento di prodotti di origine animale, più idonee alla manipolazione di questo tipo di partite.
- (6) I molluschi bivalvi vivi importati dai paesi terzi devono essere pertanto sottoposti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(1)</sup>.
- (7) Il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità<sup>(2)</sup>, ha sostituito la decisione 92/527/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>. Per i molluschi bivalvi vivi destinati all'allevamento e alla produzione deve essere applicata la procedura di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva 97/78/CE e il veterinario ufficiale deve compilare di conseguenza il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004.
- (8) Per i molluschi bivalvi vivi importati e destinati al consumo umano, il veterinario ufficiale deve utilizzare e compilare di conseguenza il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi<sup>(4)</sup>.
- (9) Al fine di non interrompere inutilmente le importazioni, tenuto conto del rischio limitato per la salute animale che tali partite costituiscono, le procedure di controllo previste all'articolo 6 della decisione 2003/804/CE devono essere modificate di conseguenza e l'allegato IV deve essere soppresso.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2003/804/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

#### «Articolo 4

#### **Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano**

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano, a condizione che la partita:

- a) soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; oppure
- b) venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto per la trasformazione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano immediato, a condizione che detti molluschi siano originari di paesi terzi e stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/492/CEE e dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfino i requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica di cui alle menzionate direttive, e che

- a) la partita sia costituita da molluschi condizionati in imballaggi di dimensioni adeguate per la vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore e sugli imballaggi appaia chiaramente la dicitura: "Molluschi vivi destinati al consumo umano immediato. Non destinati alla stabulazione in acque comunitarie.";

oppure

- b) la partita venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto dove i molluschi vengono sottoposti a un'ulteriore trasformazione. Tuttavia, i molluschi vivi possono lasciare i suddetti centri solo a condizione di essere imballati ed etichettati secondo quanto indicato alla lettera a).».

- 2) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

#### «Articolo 6

#### **Procedure di controllo**

1. I molluschi bivalvi vivi importati da paesi terzi vengono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliere nello Stato membro di arrivo ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 97/78/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 585/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17).

<sup>(3)</sup> GU L 332 del 18.11.1992, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

2. Nel caso di molluschi vivi e loro uova o gameti importati nella Comunità a fini di accrescimento, ingrasso o stabulazione, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.
3. Nel caso di molluschi vivi importati nella Comunità per il consumo umano diretto o a fini di trasformazione prima del consumo umano, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.».
- 3) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.
- 4) L'allegato IV è soppresso.
- 5) Il punto A.2 dell'allegato V è sostituito dal testo seguente:
- «2. I molluschi vivi possono lasciare i centri d'importazione riconosciuti solo a condizione di essere imballati ed etichettati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione.».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Modello di certificato zoosanitario per l'importazione nella Comunità europea (CE) di [molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione] <sup>(1)</sup> [molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano] <sup>(1)</sup>**

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Codice di riferimento n. ORIGINALE  
 Numero del codice di riferimento del  
 certificato di sanità pubblica (se necessario)

<p><b>1. Paese esportatore e autorità competenti</b></p> <p>1.1. Paese esportatore: .....</p> <p>1.2. Autorità competente: .....</p> <p>1.3. Autorità competente per il rilascio: .....</p>	<p><b>4. Destinazione della partita</b></p> <p>4.1. Stato membro: .....</p> <p>[4.2. Zona o parte <sup>(3)</sup> dello Stato membro: .....] <sup>(1)</sup></p> <p>[4.3. Nome dell'azienda: .....] <sup>(1)</sup></p> <p>4.4. Indirizzo: .....</p> <p>4.5. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario: .....</p>												
<p><b>2. Luogo di origine della partita</b></p> <p>2.1. Codice del territorio di origine <sup>(2)</sup>: .....</p> <p>[2.2. Nome dell'azienda di origine: .....] <sup>(1)</sup></p> <p>[2.3. Indirizzo dell'azienda: .....] <sup>(1)</sup></p> <p>2.4. Nome, indirizzo e recapito telefonico dello spedite: .....</p>	<p><b>5. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita <sup>(4)</sup></b></p> <p>5.1. [Autocarro] <sup>(1)</sup> [vagone ferroviario] <sup>(1)</sup> [nave] <sup>(1)</sup> [aereo] <sup>(1)</sup>: .....</p> <p>5.2. [Numero/i d'immatricolazione/di registrazione] <sup>(1)</sup> [nome della nave] <sup>(1)</sup> [numero del volo] <sup>(1)</sup>: .....</p> <p>5.3. Dati relativi all'identificazione della partita: .....</p>												
<p><b>3. Luogo di raccolta (se diverso dal luogo di origine)</b></p> <p>3.1. Paese: .....</p> <p>3.2. Codice del territorio di raccolta <sup>(2)</sup>: .....</p> <p>[3.3. Nome dell'azienda di raccolta: .....] <sup>(1)</sup></p> <p>[3.4. Indirizzo dell'azienda: .....] <sup>(1)</sup></p>													
<p><b>6. Descrizione della partita</b></p> <p><input type="checkbox"/> Molluschi di allevamento    <input type="checkbox"/> Banco naturale coltivato    <input type="checkbox"/> Gameti    <input type="checkbox"/> Uova    <input type="checkbox"/> Larve</p>													
<p style="text-align: center;">Specie di molluschi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Nome scientifico:</th> <th style="width: 15%;">Nome volgare:</th> <th style="width: 15%;">Peso netto (kg) dei molluschi</th> <th style="width: 15%;">[Volume delle uova] <sup>(1)</sup> [Volume dei gameti] <sup>(1)</sup></th> <th style="width: 15%;">[Numero di molluschi] <sup>(1)</sup> [Dimensioni medie dei molluschi (cm)] <sup>(1)</sup></th> <th style="width: 20%;">Età dei molluschi vivi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> <input type="checkbox"/> &gt; 24 mesi  <input type="checkbox"/> 12-24 mesi  <input type="checkbox"/> 0-11 mesi  <input type="checkbox"/> sconosciuta </td> </tr> </tbody> </table>		Nome scientifico:	Nome volgare:	Peso netto (kg) dei molluschi	[Volume delle uova] <sup>(1)</sup> [Volume dei gameti] <sup>(1)</sup>	[Numero di molluschi] <sup>(1)</sup> [Dimensioni medie dei molluschi (cm)] <sup>(1)</sup>	Età dei molluschi vivi						<input type="checkbox"/> > 24 mesi <input type="checkbox"/> 12-24 mesi <input type="checkbox"/> 0-11 mesi <input type="checkbox"/> sconosciuta
Nome scientifico:	Nome volgare:	Peso netto (kg) dei molluschi	[Volume delle uova] <sup>(1)</sup> [Volume dei gameti] <sup>(1)</sup>	[Numero di molluschi] <sup>(1)</sup> [Dimensioni medie dei molluschi (cm)] <sup>(1)</sup>	Età dei molluschi vivi								
					<input type="checkbox"/> > 24 mesi <input type="checkbox"/> 12-24 mesi <input type="checkbox"/> 0-11 mesi <input type="checkbox"/> sconosciuta								

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

7. **Attestato sanitario per l'importazione di<sup>(1)</sup> [molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione]<sup>(1)</sup> [molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano]**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i molluschi vivi, le uova e i gameti descritti al punto 6 del presente certificato soddisfano i requisiti seguenti:

7.1.

(<sup>1</sup>) [Sono originari e sono stati raccolti nel territorio (<sup>2</sup>) contrassegnato dal codice .....:]

- a) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti, sono registrate ufficialmente dall'autorità competente;
- b) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti, tengono a disposizione dei servizi di controllo ufficiali, in qualsiasi momento, una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati (<sup>3</sup>) e di tutti i molluschi vivi, loro uova o gameti che entrano nell'azienda e che escono dall'azienda per essere introdotti in altre aziende o in altre acque, nonché tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e alla destinazione (<sup>6</sup>);
- c) che nel corso degli ultimi due anni è stato considerato indenne da bonamiosi (*Bonamia exitiosus* e *Mikrocytos roughleyi*), marteiliosi (*Marteilia sydneyi*), microcitosi (*Mikrocytos mackini*), perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olsenii/atlanticus*), aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e sindrome di disseccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*);
- d) che è soggetto ad un programma di sorveglianza sanitaria e di campionamento basato su un'analisi dei rischi, predisposto o riconosciuto ufficialmente dall'autorità competente e attuato allo scopo di individuare i casi di mortalità anormale (<sup>3</sup>) e di tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli stock sensibili (<sup>7</sup>), con particolare riguardo per la bonamiosi (*Bonamia ostreae*, *B. exitiosa* e *Mikrocytos roughleyi*), la marteiliosi (*Marteilia refringens* e *Marteilia sydneyi*), la microcitosi (*Mikrocytos mackini*), la perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olsenii/atlanticus*), l'aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e la sindrome di disseccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*);
- e) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova o gameti, devono notificare quanto prima possibile all'autorità competente qualsiasi caso di mortalità anormale (<sup>3</sup>) e qualsiasi sospetto di una delle malattie sopra elencate;
- f) che è soggetto ad idonee misure di lotta contro le malattie, almeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 91/67/CEE e 95/70/CE del Consiglio e, per quanto riguarda il campionamento e l'esecuzione di analisi di controllo nonché in caso di sospetto di malattia e di mortalità anormale (<sup>3</sup>), dalla decisione 2002/878/CE; qualora la normativa comunitaria non abbia stabilito metodi per il campionamento e l'esecuzione di analisi, si applicano i metodi definiti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE (<sup>8</sup>), quarta edizione, 2003;
- g) in cui tutte le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti non hanno registrato casi di mortalità anormale inspiegata (<sup>3</sup>) o di mortalità anormale (<sup>3</sup>) causata da un agente patogeno nei due anni precedenti la spedizione;
- h) in cui le aziende che allevano molluschi vivi, loro uova e gameti non hanno introdotto, nei due anni precedenti la spedizione, molluschi vivi, loro uova o gameti con uno stato sanitario inferiore;
- i) in cui il giorno del carico non si registrano casi di mortalità anormale (<sup>3</sup>) né si sospetta la presenza di nessuna delle malattie elencate nel punto 7.1, lettera d), del presente certificato;]

oppure

(<sup>1</sup>) [Sono originari e sono stati raccolti nel territorio (<sup>2</sup>) contrassegnato dal codice: ..... (<sup>1</sup>) e:

- a) sono originari e sono stati raccolti in un'azienda designata, oppure un'azienda non collegata con acque costiere o di estuario, che non contiene molluschi, loro uova o gameti delle specie ritenute sensibili alle seguenti malattie: bonamiosi (*Bonamia exitiosa* e *Mikrocytos roughleyi*), marteiliosi (*Marteilia sydneyi*), microcitosi (*Mikrocytos mackini*), perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olsenii/atlanticus*), aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e sindrome di essiccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*);
- b) l'azienda è ufficialmente registrata dall'autorità competente;
- c) l'azienda tiene a disposizione dei servizi di controllo ufficiali, in qualsiasi momento, una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati (<sup>3</sup>), e di tutti i molluschi vivi, loro uova o gameti che entrano nell'azienda e che escono dall'azienda per essere introdotti in altre aziende o in altre acque, nonché tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e alla destinazione (<sup>6</sup>); e
- d) l'azienda è tenuta a notificare quanto prima possibile alle competenti autorità qualsiasi caso di mortalità anormale (<sup>3</sup>) e qualsiasi sospetto di una delle malattie sopra elencate;]

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

7.2. i molluschi vivi, le loro uova o i gameti

- a) dal momento della loro raccolta, non sono stati in contatto con altri molluschi vivi, loro uova o gameti, di stato sanitario inferiore;
- b) non sono destinati ad essere distrutti o uccisi per estirpare una delle seguenti malattie: bonamiosi (*Bonamia ostreae*, *B. exitiosa* e *Mikrocytos roughleyi*), marteiliosi (*Marteilia refringens* e *Marteilia sydneyi*), microcitosi (*Mikrocytos mackini*), perkinsosi (*Perkinsus marinus* e *P. olseni/atlanticus*), aplosporidiosi (*Haplosporidium nelsoni* e *H. costale*) e sindrome di disseccamento (*Candidatus Xenohaliotis californiensis*) o a causa di mortalità anormale<sup>(5)</sup> provocata da qualsiasi altro agente patogeno;
- c) il giorno del carico non presentavano segni clinici di malattia, compresi casi di mortalità anormale<sup>(5)</sup>;

<sup>(1)</sup><sup>(8)</sup> [d] sono stati sottoposti ad un'ispezione visiva individuale che abbia interessato almeno 1 000 molluschi selezionati a caso dalla partita, comprensiva di tutti i lotti di diversa origine, e non sono state riscontrate specie di molluschi diverse da quelle specificate nel punto 6 del presente certificato].

<sup>(10)</sup> 8. **Requisiti specifici di polizia sanitaria relativi a *Bonamia ostreae* e *Marteilia refringens***

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i molluschi vivi, le uova e i gameti descritti al punto 6 del presente certificato sono originari di un territorio che, oltre alle garanzie indicate nel punto 7 del presente certificato, è riconosciuto dall'autorità centrale competente di stato sanitario equivalente a quello delle aziende e delle zone riconosciute<sup>(11)</sup> o che attuano un programma approvato<sup>(11)</sup> nella Comunità europea, o sono conformi ai capitoli pertinenti dell'edizione più recente del Codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, per quanto riguarda [*Bonamia ostreae*]<sup>(1)</sup> [e]<sup>(1)</sup> [*Marteilia refringens*]<sup>(1)</sup>, se sono originari:

<sup>(1)</sup> [ di una zona litoranea in cui tutte le aziende e i banchi naturali coltivati sono:

- soggetti alla supervisione dell'autorità competente,
- sottoposti ad ispezioni sanitarie effettuate ad intervalli correlati allo sviluppo di [*Bonamia ostreae*]<sup>(1)</sup> [e]<sup>(1)</sup> [*Marteilia refringens*]<sup>(1)</sup> e vengono prelevati ed esaminati campioni per la ricerca di tali patogeni, con risultato negativo, da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto conformemente alle procedure stabilite nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, quarta edizione, 2003, capitoli 1.1.4, 3.1.1 e 3.1.3, nonché
- esenti da almeno due anni da segni clinici o di altro tipo che indichino la presenza di [*Bonamia ostreae*]<sup>(1)</sup> [e]<sup>(1)</sup> [*Marteilia refringens*]<sup>(1)</sup>.]

oppure [di un'azienda designata in cui il sistema di alimentazione idrica garantisce la completa inattivazione di [*Bonamia ostreae*]<sup>(1)</sup> [e]<sup>(1)</sup> [*Marteilia refringens*]<sup>(1)</sup>, e che

- è soggetta alla supervisione dell'autorità competente,
- è sottoposta ad ispezioni sanitarie effettuate ad intervalli correlati allo sviluppo di [*Bonamia ostreae*]<sup>(1)</sup> [e]<sup>(1)</sup> [*Marteilia refringens*]<sup>(1)</sup> e vengono prelevati ed esaminati campioni per la ricerca di tali patogeni, con risultato negativo, da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto conformemente alle procedure stabilite nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, quarta edizione, 2003, capitoli 1.1.4, 3.1.1 e 3.1.3, e
- è esente da almeno due anni da segni clinici o di altro tipo che indichino la presenza di [*Bonamia ostreae*]<sup>(1)</sup> [e]<sup>(1)</sup> [*Marteilia refringens*]<sup>(1)</sup>.]

oppure

<sup>(1)</sup> [di un'azienda che non è collegata con acque costiere o di estuario e non contiene molluschi delle specie indicate come specie sensibili<sup>(7)</sup> nei confronti di [*Bonamia ostreae*]<sup>(1)</sup> [e]<sup>(1)</sup> [*Marteilia refringens*]<sup>(1)</sup>.]

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

9. **Requisiti per il trasporto**

Inoltre, i molluschi vivi, le loro uova e i gameti:

- sono trasportati in condizioni che non ne alterino lo stato sanitario, e
- sono stati collocati in contenitori sigillati a tenuta stagna, lavati e disinfettati prima dell'uso con un disinfettante autorizzato e recanti all'esterno un'etichetta leggibile contenente le informazioni pertinenti <sup>(12)</sup> di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente certificato e la seguente dichiarazione:

["[Molluschi vivi] <sup>(1)</sup> [e] <sup>(1)</sup> [uova] <sup>(1)</sup> [e] <sup>(1)</sup> [gamenti] <sup>(1)</sup> destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione in zone litoranee e in aziende della CE non riconosciute o che non attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda [Bonamia ostreae] <sup>(1)</sup> e [Martelia refringens] <sup>(1)</sup>"].

oppure:

["[Molluschi vivi] <sup>(1)</sup> [e] <sup>(1)</sup> [uova] <sup>(1)</sup> [e] <sup>(1)</sup> [gameti] <sup>(1)</sup> destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione in zone litoranee e in aziende della CE riconosciute o che attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda [Bonamia ostreae] <sup>(1)</sup> [e] <sup>(1)</sup> [Martelia refringens] <sup>(1)</sup>"].

oppure:

["Molluschi vivi destinati alla trasformazione in aziende della CE non situate in un territorio comunitario riconosciuto o che attua un programma approvato per quanto riguarda [Bonamia ostreae] <sup>(1)</sup> [e] <sup>(1)</sup> [Martelia refringens] <sup>(1)</sup>"].

oppure:

["Molluschi vivi destinati alla trasformazione in aziende della CE situate in un territorio comunitario riconosciuto o che attua un programma approvato per quanto riguarda [Bonamia ostreae] <sup>(1)</sup> [e] <sup>(1)</sup> [Martelia refringens] <sup>(1)</sup>"].


oppure:

["Molluschi vivi destinati alla trasformazione in centri d'importazione riconosciuti nella Comunità] <sup>(1)</sup>"].

Fatto a ..... , il .....

(Luogo)

(Data)



Timbro ufficiale

.....  
(Firma dell'ispettore ufficiale).....  
(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

## Note

- (1) Cancellare se non pertinente.
- (2) Territorio (un intero paese, una zona litoranea, una zona di allevamento o un banco naturale coltivato) e codice del territorio quale indicato nell'allegato I della decisione 2003/804/CE della Commissione.
- (3) Specificare la dicitura pertinente: zona e/o zona di allevamento, banco naturale coltivato, centro di spedizione, centro di depurazione o vasche di stoccaggio oppure, in caso di importazione per la trasformazione prima del consumo umano, stabilimento.
- (4) Secondo il caso, devono essere indicati il numero del vagone ferroviario o il numero di targa dell'autocarro o il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 5.3.
- (5) Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/70/CE del Consiglio.
- (6) Se pertinente.
- (7) Specie sensibili conosciute, cfr. tabella di seguito:

Malattia	Agente patogeno	Specie ospiti sensibili (*)
Bonamiosi	<i>Bonamia exitiosa</i>	<i>Tiostrea chilensis</i> e <i>Ostrea angasi</i>
	<i>Mikrocytos roughleyi</i>	<i>Saccostrea (commercialis) glomerata</i>
Marteliosi	<i>Marteilia sydneyi</i>	<i>Saccostrea (commercialis) glomerata</i>
Microcitosi	<i>Mikrocytos mackini</i>	<i>Crassostrea gigas</i> , <i>C. virginica</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>O. Conchaphila</i>
Perkinsosi	<i>Perkinsus marinus</i>	<i>Crassostrea virginica</i> e <i>C. Gigas</i>
	<i>Perkinsus olseni/atlanticus</i>	<i>Haliotis ruber</i> , <i>H. cyclobates</i> , <i>H. scalaris</i> , <i>H. laevigata</i> , <i>Ruditapes philippinarum</i> e <i>R. Decussatus</i>
Malattia MSX	<i>Haplosporidium nelsoni</i>	<i>Crassostrea virginica</i> e <i>C. Gigas</i>
Malattia SSO	<i>Haplosporidium costale</i>	<i>Crassostrea virginica</i>
Sindrome di disseccamento degli abaloni	<i>Candidatus Xenohaliotis californiensis</i>	Individui appartenenti al genere <i>Haliotis</i> , inclusi l'abalone nero ( <i>H. cracherodii</i> ), l'abalone rosso ( <i>H. rufescens</i> ), l'abalone rosa ( <i>H. corrugata</i> ), l'abalone verde ( <i>H. fulgens</i> ) e l'abalone bianco ( <i>H. sorenseni</i> ).

(\*) e qualsiasi altra specie indicata come sensibile per il patogeno o la malattia di cui trattasi nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE.

- (8) Ufficio internazionale delle epizootie.
- (9) Applicabile unicamente ai molluschi vivi destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione; l'esame visivo deve riguardare l'intera partita se questa contiene meno di 1 000 molluschi.
- (10) Requisiti specifici in caso di esportazioni a destinazione di aziende o zone comunitarie riconosciute o che attuano un programma approvato nella Comunità per quanto riguarda:
- *Bonamia ostreae*, tranne le specie seguenti (\*): *Crassostrea gigas*, *Mytilus edulis*, *M. galloprovincialis*, *Ruditapes decussatus* e *Ruditapes philippinarum*
  - *Marteilia refringens*, tranne le specie seguenti (\*): *Crassostrea gigas*
- (\*\*) Conformemente alla decisione 2003/390/CE della Commissione.
- (11) Secondo quanto stabilito dalla direttiva 91/67/CEE del Consiglio.
- (12) Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione.»